

N. R.G. 2020/8484



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FERIALE

Nella procedura cautelare iscritta al n. r.g. **8484/2020** promossa da:

SIAL SERVICE DI BUI ALESSANDRO (C.F. BUILSN83D02B157C), con gli avv.ti LENZO ANDREA e METELLI LUCA

ricorrente

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SOC. COOP. (C.F. 00385040175), con l' avv. GORIO ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MORETTO 67, BRESCIA

resistente

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza odierna. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art 700 c.p.c. depositato il 4 agosto 2020 l'impresa individuale SIAL SERVICE DI BUI ALESSANDRO chiedeva nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA (la "Banca") la cancellazione della "*segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischi in danno della società ricorrente*", comunicata il 9 luglio 2020, e il "*ripristino dei fidi e dei finanziamenti accordati di cui in narrativa: - Mutuo chirografario n. 1041178 di iniziali € 30.000,00; - Mutuo chirografario n. 1051785 di iniziali € 58.000,00; - Apertura di credito in conto corrente di iniziali € 5.000,00, appoggiato sul c/c n. 14.000143915; - Rapporto di portafoglio commerciale per anticipo fatture e s.b.f. di iniziali € 30.000*".

Premettendo di avere sottoscritto con la Banca "*l'accordo di "moratoria per emergenza Covid" ai sensi del D.L. 18/2020 per far fronte alla crisi economica delle imprese (cfr. pec. 20/04/2020 doc.2)*", parte ricorrente lamentava che "*in data 19/06/2020 il Credito Cooperativo di Brescia comunicava con tre differenti missive indirizzate alla ricorrente, senza alcun preavviso e/o*



indicazione di diverso termine di pagamento, la revoca degli affidamenti in relazione al fido in conto corrente n. 14.000143915, al rapporto di portafoglio commerciale e ai n. 2 finanziamenti chirografari n.ri 1041178 di iniziali € 30.000,00 e 1051785 di iniziali € 58.000,00 di cui sopra (cfr. le n. 3 lettere doc. n. 3- a.b.c.)”.

Allegava quindi l’illegittimità della segnalazione a sofferenza e l’ingiustificata revoca degli affidamenti bancari. In particolare, con riferimento alle motivazioni della segnalazione a sofferenza, deduceva che “l’assegno insoluto è stato causato da un errore in ordine alla scadenza del termine di pagamento per ripristinare, in tempo utile, la provvista del conto corrente. Errore a cui ha peraltro partecipato attivamente la Filiale BCC di Travagliato che con email, indirizzata al Sig. Bui in data 16/1/2020 (doc. n. 5), ha segnalato come data di scadenza quella sbagliata (scadeva il 15/1/2020 e non il 16/1/2020). In ogni caso, l’insoluto è stato prontamente sanato ed è stata tempestivamente inviata alla Filiale di Travagliato tutta la documentazione attestante l’esecuzione del pagamento e la quietanza del creditore (cfr. corrispondenza Bui – Wave & Co. Srl e bonifico di pagamento docc. n.ri 6 e 7). Quanto allo sconfinamento asseritamente rilavato in Centrale dei Rischi in realtà si tratta, anche in questo caso, di circostanza nota a BCC riguardante alcune rate morose di due leasing (per un importo complessivo di circa € 18.000 e non € 60.000) accessi presso SELMA BPM Leasing per le quali è in corso un accordo di sistemazione degli insoluti con la società di leasing”.

Inoltre rilevava, sotto il profilo della situazione economica, che l’impresa “ha prestato solide garanzie tra cui quelle prestate dal Fondo di garanzia Medio Credito Centrale in ordine ai due mutui chirografari”, presenta un fatturato nel 2019 “di oltre € 530.000,00”, una modesta esposizione debitoria “nei confronti della SelmaBipiemme Leasing è contenuto, ammontando la morosità a circa € 18.000,00”, non ha subito protesti e “gli altri istituti bancari con i quali la ricorrente intrattiene rapporti economici non hanno reputato che ricorressero i presupposti per una segnalazione a sofferenza”.

Lamentava inoltre l’effettuazione della segnalazione “senza preavviso”, da ritenere “condizione di legittimità della segnalazione”.

Eccepiva poi l’arbitrarietà della revoca degli affidamenti (“BCC non si è curata di contestualizzare la situazione di difficoltà economia in cui versava Sial Service ed ha proceduto senza preavviso e senza alcuna giustificazione plausibile, se non i due elementi ravvisati e già da tempo noti alla Banca, a revocare gli affidamenti cagionando un danno di rilevante entità



all'impresa"), posta in essere nonostante l'esistenza di un "accordo di moratoria per emergenza Covid" ai sensi del D.L. 18/2020 per far fronte alla crisi economica nazionale proprio al fine di evitare la revoca o la sospensione dei fidi".

Precisava come la segnalazione dell'impresa presso la C.A.I., effettuata dalla Banca *"in ragione del mancato pagamento dell'assegno di € 4.000 emesso da Sial Service nei confronti di Wave & Co Srl per assenza di provvista sul conto corrente"* nonostante la successiva *"regolarizzazione del pagamento (avvenuta il 27 gennaio 2020)"*, avesse impedito *"all'impresa ricorrente di accedere ai finanziamenti a fondo perduto con garanzia statale da parte degli Istituti di Credito introdotti dal Governo a supporto delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria"*.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, deduceva *"che la segnalazione a sofferenza, proprio in quanto formalmente presupponente uno stato di insolvenza tale da attribuire al soggetto segnalato la qualifica di cattivo pagatore, comporta di per se stessa una potenzialità di pregiudizio irreparabile; determinando il sostanziale annullamento del merito creditizio"*, aggiungendo che *"a seguito delle segnalazioni e delle revoche degli affidamenti di cui è causa, la società esponente rischia il fallimento con perdita tra l'altro del posto di lavoro per i numerosi addetti alle proprie dipendenze"*.

2. La Banca si costituiva contestando la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e concludendo per il rigetto del ricorso.

In primo luogo contestava l'esistenza di qualsivoglia accordo di moratoria basato sulla disciplina dell'emergenza Covid-19 e rilevava come l'interruzione dei rapporti e la segnalazione in CR dipendessero dalla *"repentina e inaspettata crisi finanziaria dell'impresa individuale"*, manifestatasi nel corso dell'anno 2019.

In particolare allegava l'emissione da parte della ricorrente, in data 30.4.2019, di *"n.4 assegni bancari (complessivi €8.242,98) in favore di fornitori, senza che vi fossero i fondi necessari al pagamento"*, con conseguente avvio *"della procedura di preavviso di revoca ex art. 9 bis n. 386/1990 (docc. 8/1-8/4)"*, evidenziando inoltre che il bilancio dell'esercizio 2018 si era chiuso con una perdita di euro 25.000,00.

Alla luce di tali circostanze la Banca aveva classificato l'esposizione, già a far data dal 27.5.2019, come *"inadempienza probabile"*. Il successivo peggioramento della situazione finanziaria si era concretizzato negli ultimi mesi del 2019, *"come testimoniato da - emissione di ulteriori 10 assegni"*



bancari non pagati per mancanza dei fondi necessari per il pagamento (da 8/5 a 8/14); – sconfinamenti, estranei alla banca, emersi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a partire da giugno 2019, in costante aumento e, per di più, riferiti a canoni di leasing quindi, a beni strumentali all'attività per la quale l'azienda aveva già beneficiato di varie forme di finanziamento (doc. 14); – mancata ricezione postale di quattro preavvisi di revoca ex art. 9-bis L.386/90 inviati presso la sede legale dell'attività (plichetti restituiti per compiuta giacenza, tutti riferiti al 2019 - quindi ben prima dello stato di emergenza- cfr. docc. 8/10-8/11 e 8/13-8/14); – iscrizione nell'archivio C.A.I. del ricorrente, in relazione a uno degli assegni resi insoluti, precisamente l'assegno bancario n.2306216680-01, di €4.000,00, tratto in data 31.10.2019, non avendo il ricorrente provveduto al tempestivo pagamento del termine di cui all'art. 8 L. 386/90 (l'iscrizione è rimasta in vigore dal 17.01.2020 al 16.07.2020- cfr. doc. 15).

Infine “Nel corso del 2020, poi, mancati incassi di fatture anticipate portavano il conto corrente in sconfinamento sia presso la Bcc di Brescia, sia presso altre Banche (cfr evidenza Centrale Rischi- doc. 14) e non venivano onorate le rate dei due mutui che via via andavano a scadere (cfr. 16-17)”.

La somma di tali elementi “unitamente alla mancanza dei requisiti per poter beneficiare delle misure a sostegno dell'attività previste dalla normativa d'emergenza, determinava la Banca a procedere alla revoca degli affidamenti e alla risoluzione dei due mutui (19.06.2020 – cfr. docc. 16-17-18), nonché alla successiva catalogazione della posizione tra le partite a Sofferenza, comunicata al cliente con missiva del 09.07.2020 (cfr. doc. 19)”.

3 Preliminarmente va osservato come il richiamo della ricorrente alla normativa emergenziale in tema di Covid-19 sia meramente suggestivo, posto che le circostanze alla base della segnalazione in esame risalgono pacificamente a un periodo precedente all'insorgenza della pandemia, in particolare ad eventi occorsi nell'anno 2019. Inoltre, come riconosciuto anche nel ricorso, un accordo di moratoria tra le parti non risulta essere mai stato raggiunto, atteso che la Banca non ha accolto l'istanza della odierna ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per accedere ai benefici economici accordati dalla disciplina emergenziale relativa alla pandemia Covid-19.

3.1 Premesso quanto sopra, il ricorso va rigettato per la carenza di un *periculum in mora* sufficiente per la concessione del tipo di provvedimento cautelare richiesto.

Al riguardo non può essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui il *periculum in mora* sarebbe sostanzialmente da considerarsi *in re ipsa*: tale tesi, che ove accolta finirebbe per allargare oltremodo l'ambito applicativo del procedimento d'urgenza, non è confortata dalla giurisprudenza



di merito (cfr. Trib. Napoli, 1.12.2017), che in casi analoghi ammette sì la possibilità di trarre l'esistenza del *periculum* da indici presuntivi, ma non avalla l'assunzione di tale presupposto *a priori*, sulla base di considerazioni generalmente applicabili a qualunque soggetto nella posizione dell'odierna ricorrente. Peraltro, lo stesso meccanismo di operatività delle presunzioni richiede comunque l'allegazione di circostanze dalle quali dedurre logicamente la probabilità di verifica di un imminente risultato lesivo, circostanze che nel caso in esame non emergono.

La ricorrente avrebbe dovuto, infatti, documentare almeno l'inizio di quell'*iter* causale che, secondo un giudizio prognostico, condurrebbe, con un adeguato livello di probabilità, all'esito negativo temuto, avente portata irreparabile. Di converso, le temute ripercussioni della segnalazione (viene meramente evocato un rischio di fallimento, di annullamento del merito creditizio, di perdita di posti di lavoro), sono assunte in chiave apodittica.

Il quadro probatorio, invero, restituisce esiti di segno opposto: è la stessa ricorrente ad ammettere che gli ulteriori intermediari con cui l'impresa intrattiene rapporti non hanno tratto conseguenze negoziali dalla segnalazione effettuata dalla Banca (*"gli altri istituti bancari con i quali la ricorrente intrattiene rapporti economici non hanno reputato che ricorressero i presupposti per una segnalazione a sofferenza"*), circostanza che induce a escludere l'attualità del *periculum*: il pregiudizio lamentato, infatti, denota un carattere meramente eventuale, a fronte del dato normativo che richiede, ai fini dell'emissione del provvedimento richiesto, un pregiudizio imminente, oltre che irreparabile quanto alla portata.

Risulta poi dirimente osservare come la Banca avesse già classificato la partita nel maggio 2019 come "inadempienza probabile" ("UTP"), qualifica rientrante nella categoria generale dei crediti deteriorati ("NPL"), senza ricevere alcuna contestazione in merito dalla cliente, almeno fino all'introduzione del presente ricorso, a distanza di oltre un anno dalla prima segnalazione.

Orbene gli esiti infausti evocati da parte ricorrente, a livello di merito creditizio, teoricamente ben potrebbero discendere, sotto il profilo causale, già dalla (incontestata) segnalazione del 2019, dovendosi osservare come il passaggio a sofferenza altro non sia che la conseguenza dell'ulteriore peggioramento di una situazione finanziaria di per sé deficitaria, come rivela la valutazione di probabile inadempienza effettuata all'epoca e astrattamente idonea a stimolare una più attenta analisi del merito creditizio dell'impresa da parte di eventuali prestatori interessati.



Alla luce di quanto sopra osservato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'asseritamente illegittima segnalazione in Centrale Rischi rimangono confinate a uno stadio così ipotetico da non consentire l'accoglimento in via cautelare della domanda:

3.2. *Ad abundantiam* si rileva l'infondatezza del ricorso anche sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Al riguardo, infatti, la disciplina della Centrale Rischi è prevista dal d.m. 11.7.2012 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991: quest'ultima in particolare dispone, per quanto rileva in questa sede, che *“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*.

In primo luogo non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui la Banca sarebbe stata tenuta a inviare alla cliente un “preavviso di segnalazione”: la tesi è infondata, considerato che l'onere di preavviso è previsto dalla normativa (art. 125, comma terzo, d.lgs. 385/93) solamente con riferimento alla clientela riconducibile alla categoria del consumatore, qualifica che l'odierna ricorrente neppure allega. Negli altri casi, l'intermediario deve semplicemente informare il cliente *“la prima volta”* in cui avviene la segnalazione, al fine di consentirgli l'esercizio dei propri diritti.

Nel merito della segnalazione, pur non potendosi revocare in dubbio che il passaggio di una posizione a sofferenza non può discendere da “singoli specifici eventi”, le circostanze rappresentate dalla Banca, sorrette da adeguato supporto documentale, consentono di affermare, nei limiti cognitivi tipici della fase, che l'insolvenza rilevante ai fini della normativa di settore sia sussistente.

A sostegno di tale valutazione rilevano *inter alia* la reiterata emissione di assegni in assenza di provvista, seguita correttamente dalla iscrizione del nominativo presso la C.A.I. (la “regolarizzazione” risulta infatti avvenuta oltre il termine massimo previsto per il pagamento tardivo, come rilevato dalla Banca) e l'incontestata morosità nel rapporto di leasing, di ammontare non trascurabile in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del soggetto interessato.



Peraltro la Banca pare, allo stato, avere agito nel rispetto del principio di proporzionalità, avendo dapprima classificato la posizione come “inadempienza probabile”, per poi degradarla a “sofferenza”, tenuto conto dell’intervenuto peggioramento della situazione finanziaria nella seconda metà del 2019 e nel primo trimestre del 2020, testimoniato tra l’altro dal mancato pagamento di due rate del mutuo, anch’esso incontestato.

A fronte di tali evidenze le argomentazioni della ricorrente non sono convincenti, nella misura in cui richiamano il dato del fatturato, di per sé poco significativo, ovvero le prospettive commerciali, trascurando però di considerare come le manifestate criticità di ordine finanziario, sostanzialmente pacifiche tra le parti, siano sufficienti a radicare la correttezza della segnalazione, frutto di una ponderata valutazione da parte della Banca sulla complessiva situazione del soggetto.

La probabile correttezza della segnalazione a sofferenza determina l’infondatezza dell’ulteriore istanza cautelare di ripristino degli affidamenti revocati: va da sé che, in presenza di una situazione di insolvenza (ovvero anche soltanto di inadempienza probabile), la decisione della banca di recedere dal rapporto, in conformità al regolamento contrattuale, non possa essere giudicata arbitraria o contraria a buona fede.

4. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Banca. Tali spese sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e complessità ordinaria.

P. Q. M.

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa:

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA parte ricorrente **ALESSANDRO BUI** a pagare alla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SOC. COOP**, a titolo di rimborso delle spese del procedimento, la somma di euro 3.000,00, oltre al rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si comunichi.

Brescia, 1/9/2020

Il giudice des.
LORENZO LENTINI

